

	CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI n.2 ANALIZZATORI	
	DELLA CONTA BATTERICA TOTALE (CBT) NEL LATTE CRUDO CON METO-	
	DO FC DA DESTINARE AL REPARTO DI PRODUZIONE PRIMARIA DELLA	
	SEDE DI BRESCIA DELL' IZSLER	
	CUP E85C25000010005 - CIG B82033E4EF	
	TRA	
	l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in per-	
	sona del dott. Marco Pio Olivieri, nato a	
	il Dirigente Responsabile della U.O.	
	Provveditorato, Economato e Vendite, delegato dal Direttore	
	Generale a stipulare i contratti;	
	E	
	FOSS ITALIA SRL, di seguito denominata ditta e/o aggiudica-	
	taria, con sede legale in Padova, Corso Stati Uniti, 1/77,	
	C.F. e P.IVA 00410720288, rappresentata per quest'atto dal	
	Dott. MASSIMO FIORI, codice fiscale , nato a	
	, il , domiciliato per la carica presso la se-	
	de societaria, firma digitale intestata, valida e non revo-	
	cata;	
	PREMESSO CHE	

	- con determinazione dirigenziale n. 394 del 13/08/2025	
	è stato autorizzato l'avvio di una procedura negoziata senza	
	previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76, com-	
	ma 2, lett b), nn. 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023 per la fornitu-	
	ra di n. 2 analizzatori della conta batterica totale (CBT)	
	nel latte crudo con metodo FC da destinare al Reparto di	
	produzione primaria della Sede di Brescia dell'IZSLER;	
	- con determinazione dirigenziale n. 438 del 23/09/2025,	
	preso atto delle risultanze della procedura, è stata dispo-	
	sta l'aggiudicazione della procedura a favore della ditta	
	odierna contraente per un importo complessivo pari ad €	
	700.000,00, oltre Iva;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti	
	dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO	
	Oggetto del presente contratto è l'acquisto di n. 2 analiz-	
	zatori della conta batterica totale (CBT) nel latte crudo	
	con metodo FC (BACTOSCAN®) da destinare al Reparto di produ-	
	zione primaria della Sede di Brescia dell'IZSLER, per un im-	

	porto di € 700.000,00 oltre Iva, come di seguito dettaglia-	
	ti:	
	✓ N. 2 Strumenti BactoScan 5 (Cod. 04077100):	
	- Tabella di sistema	
	- Tavolo PC fissato allo strumento	
	- Braccio del monitor	
	- Spia di allarme	
	- PC, monitor e trackball	
	- Kit di strumenti per i clienti FOSS	
	- Kit di manutenzione cliente FOSS	
	- Carrello con contenitori per reagenti	
	- Contenitore in plastica, 5 L, per soluzione di rei-	
	dratazione	
	- Documentazione utente Memoria USB	
	- Software e licenze Memoria USB	
	- Manuale di sicurezza stampato	
	✓ Cavi di alimentazione;	
	✓ System Table Front Door (Cod. S190208);	
	✓ SW for barcode reading(Cod. S170046);	
	✓ 2D detetctor box incl. scanner for STANDARD bot-	
	tles(Cod. S270074);	
	✓ Trasportatore 7(Cod. S270057);	
	✓ Speed 150 samples/h (Cod. S190205).	

	L'apparecchiatura sopra descritta dovrà essere completamente	
	nuova di fabbrica e corrispondente alle caratteristiche tec-	
	niche richieste nei documenti tecnici allegati agli atti di	
	gara.	
	La fornitura comprende altresì:	
	✓ imballo, trasporto, spese doganali, scarico c/o il la-	
	boratorio;	
	✓ installazione, collaudo, messa in funzione ed avvia-	
	mento della strumentazione;	
	✓ collegamenti e quant'altro necessario perché	
	l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e	
	conforme alle normative vigenti, senza esclusioni di	
	sorta;	
	✓ manuali d'uso operativi e di manutenzione per	
	l'apparecchiatura redatti in lingua italiana o ingle-	
	se;	
	✓ formazione del personale;	
	✓ garanzia/assistenza full risk per 12 mesi;	
	ART. 2 CONSEGNA - INSTALLAZIONE - COLLAUDO	
	Lo strumento è da consegnare entro 70 giorni solari e conse-	
	cutivi dalla data di stipula del contratto presso la Sede di	
	Brescia, via Bianchi, 9, Reparto Produzione Primaria previo	
	accordo con il Servizio Ingegneria Clinica (Tel. 0302290669	
	- e-mail: ingegneria.clinica@izsler.it) e il Reparto desti-	

	natario dell'apparecchiatura (Tel. 0302290259 - e-mail latte@izsler.it). Periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati dovranno essere concordati con l'IZSLER.	
	La consegna si intende porto franco presso la sede indicata.	
	Tutte le spese di imballo, trasporto, facchinaggio, posizionamento, installazione, asporto dell'imballaggio, carico e scarico della merce sono a carico dell'aggiudicataria. Tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico della ditta.	
	A seguito della consegna e della installazione, verrà effettuato il collaudo ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.	
	Il collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni solari dalla data di consegna.	
	La data di attestazione dell'esito positivo del collaudo avrà valore ai fini della decorrenza della garanzia.	
	In caso di esito negativo la dotazione sarà considerata "non conforme" e l'Istituto concederà all'impresa 15 (quindici) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento delle comunicazioni, per la sostituzione di quanto necessario a garantire l'operatività del sistema.	
	Scaduto inutilmente il suddetto il termine, si provvederà all'applicazione delle penali, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.	

	La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operato-	
	ri che degli utenti, della perfetta esecuzione della presta-	
	zione e della completa rispondenza della strumentazione a	
	quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pro-	
	tezione. La difformità qualitativa della fornitura rispetto	
	alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel	
	presente contratto, al disciplinare di gara e alle schede	
	tecniche allegate agli atti di gara, nonché a quanto dichia-	
	rato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata	
	dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i	
	vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.	
	Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico	
	dell'affidatario.	
	Il collaudo implica la certificazione della regolare funzio-	
	nalità e utilizzo delle apparecchiature.	
	ART. 3 - OBBLIGHI INERENTI LA GARANZIA	
	Lo strumento dovrà essere coperto da garanzia di 12 mesi	
	comprensiva anche della sostituzione/riparazione di tutte le	
	parti soggetti ad usura, delle parti di ricambio e di	
	quant'altro necessario per il corretto funzionamento	
	dell'apparecchiatura fornita.	
	ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVO-	
	RO	

	Tutte le attività attinenti all'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle	
	vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in	
	materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e	
	ss.mm.ii.	
	ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	La fattura sarà ammessa al pagamento a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data dall'avvenuto collaudo positivo o, se posteriore, dalla data di ricevimento della fattura.	
	Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.	
	La fattura dovrà riportare l'indicazione del numero di ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e l'eventuale codice CUP indicati nel contratto, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.	

	ART. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o	
	parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto	
	dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407	
	del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della for-	
	nitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del	
	contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella ce-	
	dente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessio-	
	ne di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato	
	alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti neces-	
	sari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consen-	
	so fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il	
	contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare	
	l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presenta-	
	ta. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disci-	
	plinata dall'art. 120 del Decreto Legislativo 36/2023 cui si	
	fa espresso richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi	
	di interesse previsti dai documenti di gara;	

	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei	
	crediti vantati dalla società cedente nei confronti della	
	Stazione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture ogget-	
	to di contestazione.	
	ART. 7 - RESPONSABILITA'	
	L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti	
	da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e	
	assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo	
	esclusivo carico.	
	L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e	
	danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per	
	fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche	
	esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il	
	contratto.	
	La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi al-	
	le vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di for-	
	nitura o di appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si inten-	
	de subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs.	
	n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che	
	s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del con-	
	tratto medesimo.	

	La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.	
	ART. 8 - PENALI	
	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.	
	Nel caso di ritardo nell'adempimento, l'Istituto potrà applicare una penale in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.	
	Sia nell'ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la misura esatta della penale sarà determinata dall'Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall'inadempimento, previa formale contestazione alla ditta.	
	In considerazione della particolare natura del contratto e attesa l'essenzialità del tempestivo e esatto adempimento, ai fini della soddisfazione del bisogno pubblico che i contratti attuativi sono volti a soddisfare, l'inadempimento o il ritardato o inesatto adempimento sarà considerato alla stregua di inadempimento della totalità delle prestazioni oggetto di specifico contratto.	

	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intender-	
	si essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	
	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente con-	
	tratto, come inadempimento, con conseguente applicazione	
	delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superio-	
	re al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto sal-	
	vo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficien-	
	ti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti	
	dall'Istituto.	
	ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli ob-	
	blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
	136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.	
	La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identifi-	
	cativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedi-	
	cati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o,	
	nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima	
	utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una com-	
	messa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In en-	
	trambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno es-	

	sere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale	
	delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma	
	7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi. La ditta si impegna altresì a comuni-	
	care ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette	
	giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.	
	ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempi-	
	mento del presente contratto è stata costituita in data	
	10/10/2025, a favore dell'Istituto, garanzia mediante fi-	
	deiussione n. 45923/8200/00940981 rilasciata da ISTITUTO	
	BANCARIO INTESA SAN PAOLO fino alla concorrenza di comples-	
	sivi € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), per la quale è	
	stato prevista la cessazione degli effetti alla data di	
	emissione del certificato di collaudo o del certificato di	
	regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del cer-	

	tificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5 del Codice).	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso, come accennato sopra, che l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.	
	L'IZSLER potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.	
	Per quanto non previsto nel presente articolo si richiama espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.	
	ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'	

	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiara-	
	zione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle	
	responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse	
	(dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibe-	
	razione del Consiglio di amministrazione n. 13 del	
	16/12/2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54	
	del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1,	
	comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la pre-	
	venzione e la re-pressione della corruzione e dell'illega-	
	lità nella pubblica Amministrazione", documento che integra	
	e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pub-	
	blici di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto com-	
	patibili, ai titolari di contratti di consulenza o collabo-	
	razione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari	
	di organi e di incarichi negli uffici di diretta collabora-	
	zione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai	
	collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di	
	imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rap-	
	porti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai crite-	
	ri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti	
	definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che	

	la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di di-	
	ritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno	
	diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento	
	dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onora-	
	bilità.	
	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comporta-	
	mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.	
	Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che, al comma 3 dell'art. 2,	
	stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli	
	obblighi di condotta previsti dal presente codice nei con-	
	fronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risolu-	
	zione o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente	
	"Disposizioni generali" - sottosezione di primo livello "At-	
	ti generali", sottosezione di secondo livello "Codice disci-	
	plinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA	
	DELLA PRIVACY	

	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fundamenta-	
	li, nonché della dignità dell'interessato, con particolare	
	riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al	
	di- ritto alla protezione dei dati personali.	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	interessato sono trattati sulla base di uno o più dei se-	
	guenti presupposti di liceità:	
	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un con-	
	tratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di mi-	
	sure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	
	(art.6.1, lett. b) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo	
	legale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario pe motivi di interesse	
	pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o de-	
	gli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finali-	
	tà perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla prote-	
	zione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche	
	per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi	
	dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'interessato verranno trattati:	

	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;	
	- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce potere di monitoraggio e controllo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.	
	I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, normativa comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;	

	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal Codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	

	guito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:	
	✓ violazione della normativa relativa alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.	
	136 del 13 agosto 2010;	
	✓ inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del	
	Patto di integrità in materia di contratti pubblici di	
	Regione Lombardia.	
	✓ reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate	
	nell'esecuzione delle singole prestazioni della forniture	
	sopra descritto o più in generale nell'esecuzione	
	degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito	
	di diffide formali;	
	✓ mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge	
	nei confronti del personale;	
	✓ avvio di procedura fallimentare nei confronti	
	dell'aggiudicataria, cessione dell'azienda per cessazione	
	attività, concordato preventivo, stati di moratoria	
	e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento	
	a carico dell'aggiudicataria;	
	✓ sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le	
	pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative	
	legate alla legislazione antimafia;	

	✓ mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del presente Contratto.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.	
	L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 c.c. L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o PEC, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio/fornitura, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore. L'Istituto può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.	
	L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).	
	ART. 15 - FORO COMPETENTE	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.	
	ART. 16 - NORME DI RINVIO	

	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs	
	36/2023.	
	Per l' IZSLER	
	Il Dirigente Responsabile	
	dott. Marco Pio Olivieri	
	per la ditta FOSS ITALIA SRL	
	Il Direttore Generale e Procuratore	
	Ing. Massimo Fiori	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342	
	C.C. la ditta FOSS ITALIA SRL come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui	
	agli articoli: 8, 11 e 15 del presente Contratto.	
	per la ditta FOSS ITALIA SRL	
	Il Direttore Generale e Procuratore	
	Ing. Massimo Fiori	
	Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale	
	(D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)	
	Il presente contratto - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza	
	dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale.	